



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. Amm.ne del Personale

Assago (MI), 2 marzo 2026

CERTIFICAZIONE UNICA 2026

Con la presente, si ricorda che entro il 16 marzo 2026, il sostituto d'imposta deve consegnare al lavoratore e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi erogati nel 2025 secondo i modelli (ordinario e sintetico) e le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia con provvedimento n. 15707/2026.

In particolar modo, entro la data suindicata, il sostituto deve:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate "il modello ordinario", che consente all'istituto di acquisire i dati per la precompilazione dei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026. Inoltre, costituisce una frazione dell'adempimento della dichiarazione dei sostituti d'imposta (nota come modello 770/2026 redditi d'imposta 2025);
- consegnare "il modello CU sintetico" **a tutti i percipienti (dipendenti e autonomi)**, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta in caso di cessazione in corso d'anno.

Dal 2026, le CU ordinarie relative esclusivamente a redditi da lavoro autonomo professionale o a provvigioni per rapporti non occasionali (agenzia, mediazione, procacciamento, etc.) devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di corresponsione delle somme.

Rimane confermata, invece, la possibilità di avvalersi della scadenza del 31 ottobre 2026, coincidente con quella prevista per l'invio del modello 770/2026, per le CU relative a redditi non oggetto di dichiarazione precompilata o contenenti redditi esclusivamente esenti (ad esempio, compensi corrisposti per prestazioni occasionali, provvigioni, compensi a professionisti e ai contribuenti in regime forfettario).

Rispetto all'anno 2025, le principali novità contenute nel modello CU 2026 riguardano:

SEZIONE	NOVITÀ
DATI ANAGRAFICI	Nella Parte Dati Anagrafici si rileva: • l'<u>implementazione</u> dei codici da indicare nella casella 8 "Categorie particolari", al fine di consentire l'evidenza della specifica tipologia di pensionato quale percettore delle somme (es. il codice AA identificativo dei pensionati privati);



	l'<u>eliminazione</u>, nei rigli relativi al domicilio fiscale all'1/1/2025 e all'1/1/2026, dei campi 23 e 27 "Fusione Comuni". Non è più richiesta l'indicazione del codice catastale del Comune soppresso per la gestione delle addizionali comunali differenziate.
DATI FISCALI - DATI PER L'EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	Sezione Redditi Inserito il nuovo campo 13 "Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche" nel quale va indicata la quota imponibile dei compensi erogati agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse. Sezione Oneri detraibili Si rileva l'implementazione di nuovi codici onere e l'aggiornamento delle descrizioni per alcuni di quelli già esistenti, come riportato nella "<i>Tabella A - Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%</i>". Per ulteriori approfondimenti, si rimanda direttamente alle Istruzioni della CU 2026 (relative ai redditi 2025) fornite dall'Agenzia delle Entrate e disponibili in allegato Sezione Detrazioni e crediti Integrata la sezione con il nuovo campo 368 "Ulteriore detrazione" nel quale va indicato l'ammontare teorico dell'ulteriore detrazione spettante. Si tratta di una delle due misure introdotte, dal periodo d'imposta 2025, a favore dei lavoratori dipendenti, al fine di ridurre il c.d. cuneo fiscale. L'importo effettivamente riconosciuto a titolo di ulteriore detrazione viene esposto nel successivo campo 374 "Totale detrazioni" in cumulo alle detrazioni da lavoro, alle detrazioni per familiari a carico e alle detrazioni per oneri, eventualmente attribuite. Sezione Altri dati Si rileva l'inserimento dei seguenti nuovi campi: <u>campo 449 "Reddito di riferimento"</u> nel quale, da istruzioni, va indicato il reddito cui fare riferimento per la determinazione delle agevolazioni fiscali. Si tratta del reddito complessivo che si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo, al quale vanno sommati le mance detassate (per il Settore Turismo), i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE; <u>campo 476 "Welfare aziendale canoni e spese manutenzione"</u> dove trova esposizione l'importo complessivamente rimborsato, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione, ai lavoratori neoassunti nel 2025 (titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nel



2024) che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri da quello di precedente residenza. Per tale rimborso trova applicazione un regime fiscale agevolato che prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui. Eventuali rimborsi superiori al limite indicato concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente solo per la parte eccedente il suddetto limite;

- campo 480 "Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche" nel quale va riportato l'ammontare del compenso al lordo della franchigia erogato agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive.

Sotto sezione Redditi esenti

Implementate le descrizioni dei codici 13 e 14, da indicare a campo 462 "Codice", identificativi del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati. In particolare:

- il codice 13 nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative:
 - ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021)
 - ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati dopo il 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 16, comma 3-bis del D.lgs. n. 147 del 2015;
- il codice 14 nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative:
 - ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);
 - ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati dopo il 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 16, comma 3-bis del D.lgs. n. 147 del 2015.

Sezione Dati relativi ai conguagli

Integrata la sezione con una serie di campi e di sotto sezioni di dettaglio. Nello specifico:

- nuovi campi 536 "Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 13" e 544 "Reddito conguagliato già compreso nel punto 13" per dare



evidenza dei compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche da altri sostituti d'imposta, di cui si è tenuto conto in sede di conguaglio;

- sono state inserite tre nuove sotto sezioni relative ai redditi di lavoro sportivo corrisposti da altri sostituti.

Sezione Somme erogate per premi di risultato

Si aggiunge il nuovo codice 3 identificativo di somme erogate a fronte della distribuzione, ai lavoratori dipendenti, di una quota degli utili d'impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi di secondo livello, soggette al limite massimo detassabile di 5.000 euro annui.

Sezione Somme soggette ad imposta sostitutiva

Si rileva la nuova sotto sezione Compensi straordinari comparto sanitario che accoglie i dati relativi all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5%, sui compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL del Comparto Sanità relativo al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, prevista dall'art. 1, comma 354 della Legge n. 207/2024.

Sezione Dati familiari a carico

Tale sezione riporta le seguenti novità:

- la modifica del codice abbinato alle caselle della colonna 2, che diventa il codice G (fino all'anno scorso era il codice A), la cui compilazione permette di segnalare la presenza di ascendenti fiscalmente a carico;
- l'aggiunta della nuova colonna 4 le cui caselle sono contraddistinte dal codice P, da compilare per segnalare la presenza di altri familiari non ascendenti fiscalmente a carico (questi ultimi, dal 2025, non danno più diritto alle detrazioni per familiari a carico ma continuano a dare diritto alle detrazioni/deduzioni per oneri in sede di dichiarazione dei redditi e potrebbero anche rilevare ai fini del riconoscimento di prestazioni di welfare aziendale eventualmente estese genericamente ai familiari fiscalmente a carico del lavoratore);
- la nuova descrizione della colonna 10 "N. mesi detrazioni per figli da 21 anni ma inferiore a 30" a seguito della limitazione, introdotta dal periodo d'imposta 2025, al diritto alle detrazioni per figli a carico ai soli figli fiscalmente a carico di età inferiore a 30 anni (e a partire dai 21 anni).

Sezione Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - Art. 51 TUIR

Si rileva l'introduzione di nuovi codici onere aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti. Si tratta nello specifico dei codici:



- 55 per segnalare gli interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025;
- 57 per segnalare gli interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale in dipendenza di contratti dal 1° gennaio 2025;
- 95 per segnalare il rimborso delle spese di manutenzione per le quali sono previste le detrazioni ex articolo 16-bis del TUIR o ex articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2013);
- 96 per segnalare il rimborso di canoni di locazione di fabbricati di cui all'articolo 1, commi da 386 a 389 della Legge n. 207/2024.

Sezione Somma che non concorre alla formazione del reddito (novità)

Tale nuova sezione è destinata ad accogliere le informazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della spettanza della somma integrativa e dell'ulteriore detrazione d'imposta.

In particolare, viene richiesto di segnalare la presenza di redditi di lavoro dipendente certificati nella CU e, dunque, la potenziale presenza di un soggetto che può beneficiare delle misure del cuneo fiscale (campo 718). In tali ipotesi, è necessario fornire l'indicazione dell'ammontare del reddito di tale natura (campo 719), del numero di giorni di lavoro dipendente (campo 721) nonché l'informazione relativa alla data di inizio ed eventualmente di fine del rapporto di lavoro dipendente (campi 722 e 723).

Con specifico riferimento alla somma integrativa, è richiesto di segnalare l'attribuzione o meno della misura (campo 724), l'ammontare riconosciuto a tale titolo (campo 725), l'eventuale importo recuperato, in quanto non spettante, entro le operazioni di conguaglio (campo 727) nonché la quota che verrà recuperata a rate successivamente alle predette operazioni (campo 728).

Sono previsti, infine, una serie di campi (da campo 731 a campo 741) destinati ad accogliere i dati relativi alle misure del cuneo fiscale attribuite da altri sostituti d'imposta, da compilare nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta che rilascia la CU ne abbia tenuto conto.

Sezione Tipologie reddituali

Si rilevano ulteriori tipologie reddituali da segnalare distintamente a campo 751, 753 e 755 (es. somme corrisposte a titolo di borse di studio e formazione), per l'elenco completo si rimandano alle Istruzioni CU dell'Agenzia delle Entrate (in allegato).

La compilazione della sezione è obbligatoria in presenza dei campi 1, 2 e 4 della Sezione Dati fiscali compilati (rispettivamente, redditi di lavoro dipendente/assimilato con contratto a tempo indeterminato, redditi lavoro



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



	dipendente/assimilato con contratto a tempo determinato, altri redditi assimilati), sempreché nella casella 8 "Categorie particolari" della Parte Dati anagrafici del dipendente non sia indicato il codice Z (identificativo dell'erede quale percettore delle somme).
--	---

Regime sanzionatorio

Da ultimo, ricordiamo che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n 322/1998, l'omessa, tardiva o errata presentazione della CU 2026 è punita con una sanzione pari a 100,00 euro per ogni certificazione con un massimo di 50.000,00 euro (o 33,33 euro per ogni certificazione con un massimo di 20.000,00 euro se la stessa è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione).

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'invio della corretta Certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza fissata (entro il 21 marzo).

A disposizione per ogni eventuale necessità, si porgono i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)

C.D. Milanofiori, strada 1 pal. F3 - 20057 Assago (MI)

sales@payroll.it | consulenti@stp.payroll.it

+39 02 89084 200 | payroll.it

P&S STP S.r.l.

Partita IVA: 10834330960

R.E.A. n. 2560586

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.